

PROGETTO DI LEGGE CON COPERTURA FINANZIARIA “ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO NELLA PROVINCIA DI PARMA”

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1.

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 4 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008.

I commi 2 e 3 prevedono l'entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3).

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

| Dati relativi all'aggregazione di Comuni | Fascia | Importo contributo |
|---|---|--------------------|
| Numero dei Comuni coinvolti: 2 | Questa quota di contributo richiede un minimo di 3 comuni | 0 |
| Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: 3.302 abitanti | Inferiore a 5.000 abitanti | €. 24.000,00 |
| Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Km ² 48,52 | Da 0 fino a 50 Km ² . | €. 24.000,00 |
| Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: Euro 4.767.828 | Fino a 5.000.000 Euro | €. 24.000,00 |
| Totale contributo per 15 anni | | €. 72.000,00 |

Di seguito il calcolo del contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 120.000 euro all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3), quantificato secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

| Dati relativi all'aggregazione di Comuni | Fascia | | Importo contribuito |
|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2 comuni con 25 | numero comuni: da 2 a 3 | Numero dipendenti inferiore a 30 | Euro 120.000 |

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all'art. 5 "Norma finanziaria".

Art. 5 Norma finanziaria

Il presente articolo prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall'articolo 4 per gli esercizi 2016 e 2017 mediante l'accantonamento iscritto nell'ambito del fondo speciale per provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio finanziario 2015 di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, con i fondi autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

| ONERI PREVISTI | Esercizio in corso | Pluriennale 2° esercizio (1) | Pluriennale 3° esercizio (1) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2016 (articolo 4) | | Euro 72.000 | Euro 72.000 |
| Nuove o maggiori spese d'investimento correnti a decorrere dall'esercizio 2016 (articolo 4) | | Euro 120.000 | Euro 120.000 |
| Minori entrate (art./artt.) | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Totale oneri da coprire | | Euro 192.000 | Euro 192.000 |
| MEZZI DI COPERTURA | | | |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350) | | Euro 192.000 | Euro 192.000 |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa | | | |
| Nuove o maggiori entrate (art./artt.) | | | |
| Totale mezzi di copertura | | Euro 192.000 | Euro 192.000 |

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi (2):

Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 della presente legge, con i fondi autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.